

## Note dicembre 2021

### PERCHE' IL BARATTO FINANZIARIO 4.0 PUO' FUNZIONARE

*La soluzione è legge, ci sono gli stanziamenti, ma mancato i provvedimenti attuativi per il funzionamento massivo attraverso l'Agenzia delle entrate*

### Sommario

1. La norma introdotta dalla legge di bilancio 2021 .....	2
2. Un esempio di compensazione multilaterale .....	2
3. Il rinvio a decreti attuativi e gli stanziamenti.....	3
4. Perché il sistema va realizzato e gestito dall'Agenzia delle Entrate? .....	3
5. Perché va attuato prima possibile (i benefici per il sistema nazionale) .....	3
Perché non ha nulla a che fare con le criptovalute.....	4
Perché è una soluzione in grado di sopperire alle difficoltà del sistema bancario a concedere credito.....	4
Perché riduce il fenomeno delle perdite su crediti ed il rischio di fallimenti sistemici .....	4
Perché riduce il rischio assunto dallo Stato con i provvedimenti a garanzia dei finanziamenti bancari.....	4
Perché contribuisce a ridurre i ritardi della giustizia .....	4
Perché contribuisce a contenere il fenomeno crescente dell'usura.....	4
Perché aiuta le piccole imprese, fermo restando che non è precluso alle grandi.....	5
Perché c'è sempre un perché, che l'Italia non Governa ma subisce .....	5
Tavola 1 – Il crollo dei prestiti alle imprese dal febbraio 2011 a luglio 2021 .....	6
Tavola 2 – Finanziamenti garantiti dallo Stato con DL Cura Italia e DL Liquidità .....	6
Tavola 3 - NPL in Europa, 2° trimestre 2020 .....	6
Tavola 4 – Interconnessione fra bilanci banche e bilanci imprese .....	7
Tavola 5 - Durata (in giorni) delle controversie in un tribunale di prima istanza.....	8
Tavola 6 – Ricorso al Golden Power delle aziende italiane .....	8

Confimi Industria e l'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) a giugno 2020 (comunicato congiunto del 25/06, ndr) hanno promosso l'idea – illustrata nel corso delle audizioni al decreto liquidità e decreto rilancio - di proiettare a livello nazionale – attraverso una gestione assegnata all'Agenzia delle Entrate o ad un organismo a controllo pubblico - il “baratto finanziario 4.0” ossia la possibilità di effettuare, **attraverso il sistema nazionale di fatturazione elettronica** di cui al D.Lgs 127/2015, **compensazioni volontarie multilaterali di crediti e debiti commerciali**, risultanti dal fatture elettroniche, fra gli operatori dell'economia reale. La suddetta proposta, dapprima progetto di legge (AC 2777), è diventata norma con la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 227-229, della L. n. 178/2020).

Tale novità ha le potenzialità per rendere **più solido** il sistema dell'**economia reale** (manifattura, commercio, agricoltura, servizi e professioni), **riducendo il rischio di fallimenti sistemici**, e, conseguentemente, rendendo **meno fragile** anche il **sistema bancario** e finanziario **nazionale** attraverso un sistema di moneta elettronica rappresentato da crediti risultanti da fattura elettronica che nulla ha a che fare con dilaganti e preoccupanti fenomeni, poco trasparenti, quali quello delle criptovalute.

La prospettiva di una futura estensione della fatturazione elettronica al B2B intraunionale – processo che anche altri Paesi iniziano a considerare – permetterebbe di realizzare sistemi di compensazione in grado di rendere più in generale meno aggredibili le imprese dell'intera **Unione Europea**, favorendo al contempo gli scambi fra le imprese del mercato unico.

## 1. La norma introdotta dalla legge di bilancio 2021

Il seno alla disciplina della fatturazione elettronica il Legislatore ha introdotto il **nuovo comma 3-bis** dell'**articolo 4** (semplificazioni amministrative e contabili), del D.Lgs 127/2015 affinché l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti "una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti".

La norma dispone che "la compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III del Capo IV del Titolo I del Libro quarto del cod. civ., fino a concorrenza dello stesso valore", ovvero degli articoli 1241 e ss., cod. civ. fra i quali l'articolo 1252, cod. civ. in materia di compensazione volontaria.

Si tratta quindi di un sistema facoltativo, straordinariamente positivo in termini di benefici finanziaria (si veda l'esemplificazione a seguire), che la fatturazione elettronica può offrire a imprese e professionisti.

Dalla norma risulta altresì che:

- la compensazione multilaterale potrà interessare solo gli operatori residenti/stabiliti (a normativa vigente i non residenti non hanno, com'è noto, l'obbligo della fatturazione elettronica ancorché identificati in Italia);
- sono tuttavia escluse (per evidenti ragioni di *par condicio*) le parti per le quali sono già in corso "procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate" così come "piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro Imprese";
- sono state altresì escluse<sup>1</sup> le P.A. individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 ossia le P.A. (ma non anche gli altri soggetti da *split payment* di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972);
- nei confronti dell'eventuale debito originario insoluto entrato in compensazione, rimangono comunque applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ad esempio gli interessi di mora).

## 2. Un esempio di compensazione multilaterale

Un esempio potrà meglio chiarire il funzionamento della compensazione multilaterale volontaria. Si consideri ALFA, BETA, GAMMA e ZETA che necessitano di liquidità per **complessivi 900** (ALFA 200; BETA 300 e 100; GAMMA 100; ZETA 200) per onorare nei termini i propri debiti commerciali. Considerato il minimo comune delle suddette 5 relazioni di debito, ossia 100, detti soggetti, che dispongono altresì di crediti verso uno o più soggetti di detta filiera, potrebbero **ridurre le proprie esposizioni debitorie a soli 400** (meno 500) realizzando contestualmente i **propri crediti per 500**, senza muovere un euro.

	ALFA		BETA		GAMMA		ZETA
...	...	...	...	...	...	...	...
Cr.vs Gamma	(D) <del>100</del> 0	Cr.vs Alfa	(D) <del>200</del> <del>100</del> 0	Cr.vs Beta	(D) <del>300</del> 200	Cr.vs Beta	(D) <del>100</del> 0
Cr.vs Zeta	(D) <del>200</del> 100	<b>Db.vs Gamma</b>	(A) <del>300</del> 200	<b>Db.vs Alfa</b>	(A) <del>100</del> 0	<b>Db.vs Alfa</b>	(A) <del>200</del> 100
<b>Db.vs Beta</b>	(A) <del>200</del> <del>100</del> 0	<b>Db. Vs Zeta</b>	(A) <del>100</del> 0				
...	...	...	...	...	...	...	...
Δ	+ 100	Δ	- 200	Δ	+ 200	Δ	- 100

Come si può osservare dall'apposita tabella, a seguito della compensazione proposta dall'algorithm del sistema, se accettata da tutte le parti intercettate:

-ALFA vedrebbe azzerati i propri debiti;

<sup>1</sup> Rispetto all'originario emendamento (35.046 Garavaglia ed altri) che ha fatto confluire in manovra (accelerandone l'iter) quanto previsto dal precedente PDL AC 2790.

- BETA li vedrebbe ridotti a 200 e solo vs GAMMA;
- GAMMA vedrebbe azzerati i propri debiti (realizzando una parte del proprio credito verso BETA che avrebbe avuto difficoltà ad onorarlo);
- ZETA, infine, vedrebbe ridotto a 100 i propri debiti (realizzando il proprio credito vs Beta che avrebbe avuto difficoltà ad incassare).

### 3. Il rinvio a decreti attuativi e gli stanziamenti

Il comma 228 della L. 178/2020 rinvia l'individuazione delle *“modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dal comma 227”* ad un *“decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”*.

Il comma 229 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 ma, allo stato, non risultano ancora avviati i lavori per l'attuazione delle disposizioni *de quo*.

### 4. Perché il sistema va realizzato e gestito dall'Agenzia delle Entrate?

Un primo motivo è semplicemente da ascrivere al fatto che il sistema di interscambio delle fatture elettroniche c'è già, è gestito dall'AdE/Sogei e ivi transitano oltre 2 miliardi di fatture l'anno di cui più della metà riferite a rapporti B2B. Agire su detto *big-data* vuol dire poter **incidere** in modo significativo **su scala nazionale** (e in futuro europea, se la fatturazione elettronica verrà estesa nell'ambito dei rapporti unionali). La gestione attraverso l'AdE offre agli operatori – altro aspetto decisivo - la garanzia che le compensazioni vengono proposte partendo da fatture ufficialmente trasmesse al fisco (nessun sistema privato potrà offrire analoga garanzia). Attraverso l'analisi del rischio, già praticata ad altri fini, l'AdE è anche l'unico soggetto che potrà escludere (sulla base di previsioni che potranno essere delineate nel decreto attuativo) dal processo soggetti ritenuti poco affidabili all'Anagrafe tributaria.

Il resto lo faranno gli operatori e sarà sufficiente valutare di proporre (quantomeno in una prima fase) solo compensazioni a catena lunga (cioè dai 4 soggetti e oltre) per elevare il livello di affidabilità delle relazioni (osservando l'esempio retro proposto, ZETA non accetterà mai di utilizzare il proprio credito verso BETA se effettivamente non ha un debito verso ALFA; così BETA non accetterà mai di mettere in gioco il proprio credito verso ALFA se effettivamente non ha un debito verso ZETA e così via).

Potrebbe essere obiettato che la gestione delle compensazioni non rientra nei compiti dell'Agenzia delle entrate ma a tal riguardo va osservato non si tratta di un'anomalia in presenza di delega del legislatore come nel caso in analisi; in tal senso, peraltro, proprio per l'effetto di scelte delegate dal legislatore, l'Agenzia già si occupa di cose non esclusivamente inerenti alle entrate erariali (si pensi al recente coinvolgimento nell'erogazione dei vari fondi perduti legati alle misure di contrasto agli effetti finanziari del Covid-19 oppure al coinvolgimento previsto dal D.M. 25/5/2021 n. 114 ai fini della gestione del registro del pegno non possessorio di cui all'art. 1, comma 2, della L.59/2016).

Ad avviso delle scriventi nessun altro potrà offrire garanzie (sull'affidabilità delle fatture e sull'analisi del rischio) pari a quelle offerte, ancorché implicitamente, da una gestione affidata all'Agenzia delle entrate.

### 5. Perché va attuato prima possibile (i benefici per il sistema nazionale)

Il baratto del futuro (quello finanziario) agevolmente gestibile grazie alla tecnologia (in Italia prima che in altri Paesi grazie alla fattura elettronica generalizzata) non sarà certo la soluzione di tutti i problemi ma potrà contribuire a rendere innanzitutto **più solido** il sistema dell'**economia reale** (imprese manifatturiere, del commercio, dell'agricoltura, dei servizi e professioni) a conseguentemente **meno fragile** anche il **sistema bancario** e finanziario nazionale. Si tratta, infatti, di una **moneta di scambio in grado di far circolare merci e servizi fra imprese e professionisti** in crisi di liquidità e non solo. A seguire alcuni dei motivi che dovrebbero spingere verso una celere attuazione di quanto introdotto dalla Legge di bilancio 2021.

### **Perché non ha nulla a che fare con le criptovalute**

Il baratto finanziario non richiede l'emissione di nuova moneta né legale né virtuale. Nulla che possa destare la preoccupazione delle autorità monetarie. Con le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 4 del d.Lgs 127/2015 (introdotte dalla LDB 2021) lo strumento di pagamento è il credito documentato dalla fattura elettronica e quindi, **il sottostante**, è rappresentato da **flussi di economia reale** ovvero forniture di beni o servizi a credito.

### **Perché è una soluzione in grado di sopperire alle difficoltà del sistema bancario a concedere credito**

I dati statistici dimostrano che da novembre 2011 (1.017 miliardi) a febbraio 2021 (712 miliardi) gli impieghi bancari verso le imprese non finanziarie e le famiglie produttrici si sono ridotti del 30% ovvero di circa 305 miliardi in termini assoluti (vedi Tavola 1). Con le misure di contrasto all'emergenza Covid-19 (decreto Cura Italia e decreto Liquidità) la forbice si è sensibilmente ridotta per l'effetto delle garanzie offerte dallo Stato che – sul fondo PMI - ammontato ad ottobre 2021 a circa 204 miliardi, moratorie comprese (vedi Tavola 2), ma il trend sembra riprendere la discesa che già ha caratterizzato il periodo pre-Covid.

Il baratto finanziario ridurrà sensibilmente (pur non eliminandole) le esigenze di ricorso al credito bancario delle imprese non finanziarie (si veda l'esemplificazione a § 2) e tale possibilità contribuirà:

- 1) a contenere il rischio assunto dallo Stato a garanzia delle misure introdotte come le citate misure emergenziale (Tavola 2, cit)
- 2) ad avvicinare (Tavola 4) la % nazionale (il 56% dei debiti finanziari delle imprese è costituito da prestiti bancari) a quella media dell'area euro (il 36%) rendendo meno compromettenti le ripercussioni sull'attività economica di una eventuale restrizione delle politiche creditizie (in Italia il 30% del totale attivo delle banche è composto da prestiti alle imprese contro il 23% dell'area euro)<sup>2</sup>.

### **Perché riduce il fenomeno delle perdite su crediti ed il rischio di fallimenti sistemici**

Le perdite su crediti dovute all'insolvenza dei clienti sono, com'è noto, fra le principali cause dei fallimenti delle imprese. Se aggiungiamo che, secondo la nota Covid di Bankitalia di gennaio 2021, si prospetta entro il 2022 un aumento di circa il 60% dei fallimenti rispetto al 2019, non ci vuole poi molto a concludere che le imprese un sistema in grado di ridurre la principale causa del default non potrà che portare effetti positivi per l'intero sistema e contrastare dette previsioni.

### **Perché riduce il rischio assunto dallo Stato con i provvedimenti a garanzia dei finanziamenti bancari**

Come evidenzia il cruscotto presente sul sito del Fondo di garanzia di accesso al credito di PMI e professionisti le garanzie dello Stato – al 18/10/2021 – ammontano a circa 204 miliardi (Tavola 2) ed è noto, peraltro, che gran parte di dette garanzie sono state usate per rinegoziare posizioni pregresse e solo in parte hanno introdotto nuova liquidità nel sistema.

### **Perché contribuisce a ridurre i ritardi della giustizia**

I ritardi della giustizia troppo spesso le principali cause dei fallimenti delle imprese nonché fonte di buona parte dei crediti deteriorati nel sistema bancario; non è un mistero che l'impatto economico di dette perdite è tanto più rilevante nei paesi caratterizzati da tempi lunghi della Giustizia ed è noto (si veda Tavola 5) che l'Italia si colloca a tal riguardo fra le meno virtuose delle economie del nostro continente.

### **Perché contribuisce a contenere il fenomeno crescente dell'usura**

I segnali di allarme sul **fenomeno dell'usura** e dell'aggressione delle mafie sui soggetti in crisi di liquidità di cui sono in costante aumento. La compensazione multilaterale può contribuire a contenere detto fenomeno; le mafie, infatti, sarebbero poco interessate ad un sistema non liquido (quale potrebbe essere quello del baratto finanziario) a cui non potrebbero avere accesso grazie ad un **algoritmo non manipolabile** dai

---

<sup>2</sup> Cfr Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia "La nuova regolamentazione sugli NPLs e il nuovo Codice delle crisi d'impresa", appunti per gli interventi al seminario "Crediti bancari deteriorati. Il compito del legislatore per un recupero tempestivo", promosso da AREL, Roma 21/10/2019.

soggetti che vi partecipano e gestito dall’Agenzia delle entrate che potrà escludere soggetti ritenuti poco affidabili sulla base dell’analisi del rischio.

### **Perché aiuta le piccole imprese, fermo restando che non è precluso alle grandi**

Un esercito di circa 4 milioni di PMI è un baluardo a fronte di processi, reali o supposti, a danno dell’Italia. Un esercito di cui – piaccia o meno a politici e Pubblica Amministrazione – l’Italia non può permettersi di rinunciare. Un dato infatti è incontrovertibile. Le piccole imprese sono radicate nel territorio. Le multinazionali, invece, vengono, prendono e poi vanno altrove (GKN, Whirpool, Indesint, Embraco, Candy, Hoyenewell, sono solo alcuni degli esempi) seguendo regole della finanza speculativa che hanno poco a che fare con la responsabilità sociale e a cui le misure governative ben poco riescono a fare.

Quando le società ex PMI si quotano, vengono “aggredite” da investitori stranieri. A testimoniare è anche la recente notizia pubblicata su il sole 24 ore del 7/3/2021 (vedi Tavola 6) da cui emerge che nel 2020 (con la pandemia) sono più che quadruplicate le imprese “strategiche” che hanno fatto ricorso alla legge sul "Golden power" (erano state 83 nel 2019; sono state 341 nel 2020). Vuoi mai che "piccolo" sia meglio? Soprattutto se non quotato?

### **Perché c’è sempre un perché, che l’Italia non Governa ma subisce**

L’economia (dice l’ISTAT così come le stime del Governo) è in ripresa più che in altri Stati membri, ma il rincaro delle materie prime, dei carburanti e dell’energia, così come la penuria di container, dei ponteggi, ecc. rischia di fermare ordinativi che si attendevano da tempo. Sarà poi la volta di qualche nuova crisi finanziaria (vedi notizie dalla Cina) che si potrebbe innescare. C’è sempre qualcosa, insomma, che sopraggiunge dall’esterno.

Il baratto finanziario può essere attuato in pochi mesi a beneficio del **mercato interno B2B**; con un po’ di visione maggiormente lungimirante **potrebbe esser esteso anche** al B2G (alleviando la piaga del ritardo nei pagamenti della PA) e in futuro anche al B2C (crediti retributivi, magari legati a forme di benefici welfare) per non trascurare – come s’è già fatto cenno - l’ipotesi – quando la fattura elettronica sarà resa obbligatoria in tutta Europa<sup>3</sup> – di estenderlo al B2B intraunionale realizzando sistemi di compensazione in grado di rendere in generale finanziariamente meno aggredibili le imprese dell’intera unione, favorendo al contempo gli scambi fra le imprese del mercato unico.

*Seguono tavole statistiche*

---

<sup>3</sup> Estensione che, peraltro, si inserirebbe in perfetta coerenza con il “Piano d’azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa” di cui alla recente Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 312 final del 15/7/2020.



### Tavola 1 – Il crollo dei prestiti alle imprese dal febbraio 2011 a luglio 2021

Fonte Italia Oggi 7 del 27/09/2021, pag.4



### Tavola 2 – Finanziamenti garantiti dallo Stato con DL Cura Italia e DL Liquidità



### Tavola 3 - NPL in Europa, 2° trimestre 2020

Fonte: Banca Centrale Europea – Vigilanza bancaria, Statistiche secondo trimestre 2020

### T04.02.2 Asset quality: non-performing loans and advances by country

(EUR billions; percentages)

Country (Q2 2020)	Loans and advances <sup>2)</sup>	Non-performing loans and advances	Non-performing loans ratio
Belgium	504.03	8.30	1.65%
Germany	2,838.19	34.67	1.22%
Estonia	31.41	0.50	1.59%
Ireland	352.74	11.82	3.35%
Greece	202.34	61.34	30.31%
Spain	2,628.99	79.27	3.02%
France	5,408.25	126.56	2.34%
Italy	1,804.67	109.69	6.08%
Cyprus	31.81	4.28	13.45%
Latvia	C	C	C
Lithuania	21.55	0.29	1.36%
Luxembourg	133.16	0.93	0.70%
Malta	15.64	0.54	3.47%
Netherlands	2,004.29	37.74	1.88%
Austria	450.22	9.39	2.09%
Portugal	147.65	9.61	6.51%
Slovenia	C	C	C
Slovakia <sup>1)</sup>	-	-	-
Finland	508.61	7.67	1.51%
<b>Total</b>	<b>17,106.63</b>	<b>503.37</b>	<b>2.94%</b>

Source: ECB.

Notes: Significant institutions at the highest level of consolidation for which common reporting (COREP) and financial reporting (FINREP) are available.

C: the value is suppressed for confidentiality reasons.


1) There are no significant institutions at the highest level of consolidation in Slovakia.

2) Loans and advances in the asset quality tables are displayed at gross carrying amount. In line with FINREP: I) held for trading exposures are excluded, II) cash balances at central banks and other demand deposits are included.

#### Tavola 4 – Interconnessione fra bilanci banche e bilanci imprese

Fonte: Intervento Paolo Angelini, Capo dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, al seminario Arel 21/10/2019 “Crediti bancari deteriorati. Il compito del legislatore per un recupero tempestivo”.


Fig. 1 – Interconnessione tra bilanci delle banche e delle imprese  
(valori percentuali)



Fonte: BCE, *supervisory statistics* e Banca d'Italia, Conti finanziari.

**Tavola 5 - Durata (in giorni) delle controversie in un tribunale di prima istanza**

Fonte: Banca Mondiale, *Doing Business* 2019.



**Tavola 6 – Ricorso al Golden Power delle aziende italiane**

Fonte: Il Sole 24 Ore del 7/3/2021, pag. 2

